

RASSEGNA NORMATIVA GENNAIO/FEBBRAIO 2023

Direzione Generale

Servizio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza,

Normativa di Ateneo, Privacy e Servizio Ispettivo

Redazione e impaginazione: Fabio Brucato, Giovanni D'Acquisto,



NORMATIVA

LEGGE 16 DICEMBRE 2022, N. 204 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2023). Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2023.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2022, N. 173 - Testo del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2022), coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204 (stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri». (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2023).

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - COMUNICATO - Istituzione del ruolo dei dirigenti. (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2023).

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - COMUNICATO - Approvazione della determina n. 352/2022, recante: «Adozione della circolare n. 3/2022, inerente i criteri interpretativi circa l'ambito di applicazione della legge n. 4/2004 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili ai soggetti privati di cui all'articolo 3, comma 1-bis». (GU Serie Generale n.4 del 05-01-2023).

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - COMUNICATO - Approvazione della determina n. 354/2022, recante: «Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici adottate con determina del 20 dicembre 2019 e rettificate con determina del 10 settembre 2020». (GU Serie Generale n.4 del 05-01-2023).

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 29 DICEMBRE 2022 - Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). (GU Serie Generale n.5 del 07-01-2023).

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 7 DICEMBRE 2022 - Regolamento per l'esercizio della vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione. (Delibera n. 594/2022). (GU Serie Generale n.5 del 07-01-2023.)

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE - DETERMINA 3 GENNAIO 2023 - Tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica. (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2023).

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE - COMUNICATO - Comunicato relativo all'adozione del decreto prot. n. 29 del 2 gennaio 2023, recante: «Nuovo processo di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione». (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2023).

<u>DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 2023, N. 4</u> - Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici. (GU Serie Generale n.8 del 11-01-2023). Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2023.



NORMATIVA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - COMUNICATO - Fondo di fondi «Ricerca e innovazione» termine per erogazione fondi dicembre 2023. (GU Serie Generale n.11 del 14-01-2023).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CIRCOLARE 29 DICEMBRE 2022

- Circolare applicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante il regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici. (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2023).

TESTO COORDINATO DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 - Ripubblicazione del testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022). (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2023 - Suppl. Ordinario n. 3).

<u>LEGGE 13 GENNAIO 2023, N. 6</u> - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (GU Serie Generale n.13 del 17-01-2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- DECRETO 19 OTTOBRE 2022 - Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «AG-WAMED» nell'ambito del programma PRIMA Call 2021. (Decreto n. 391/2022). (GU Serie Generale n.13 del 17-01-2023).

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 30 SETTEMBRE 2022 - Seconda attuazione delle disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), di cui all'articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale e ulteriori elementi di disciplina. (GU Serie Generale n.14 del 18-01-2023.).

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 9 GENNAIO 2023 - Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nella 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU Serie Generale n.16 del 20-01-2023).

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 28 DICEMBRE 2022 - Proroga dell'autorizzazione alla temporanea distribuzione del vaccino Jynneos. (GU Serie Generale n.18 del 23-01-2023).

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2022, N. 173 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2023). (GU Serie Generale n.18 del 23-01-2023).



NORMATIVA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA – COMUNICATO - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese del 2021 e 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU Serie Generale n.19 del 24-01-2023).

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - CIRCOLARE N. 1801 DEL 01/02/2023 - Indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi –A.A. 2023-2024.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO DIRETTORIALE N. 1407 DEL 14-9-2022 - Impegno e pagamento delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei loro figli ed orfani per l'a.a. 2020/21.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO MINISTERIALE

N. 1038 DEL 16-8-2022 - Riparto tra residenze universitarie statali e collegi universitari di merito delle risorse di cui al capitolo 1696/pg1 e pg4.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO DIRETTORIALE N. 14 DEL 25-01-2023 - PNRR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori".

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - COMUNICATO - Avviso concernente la pubblicazione del decreto 10 gennaio 2022, n. 2, di istituzione del ruolo del personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca. (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2023).

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 30 GENNAIO 2023 - Determinazione della tariffa unica per le sperimentazioni cliniche, del gettone di presenza e del rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, dei comitati etici territoriali e dei comitati etici a valenza nazionale. (GU Serie Generale n.31 del 07-02-2023).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - DECRETO 16 GENNAIO 2023 - Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.34 del 10-02-2023).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 DICEMBRE 2022 - Approvazione del «Programma statistico nazionale 2020-2022. Aggiornamento 2021-2022». (GU Serie Generale n.44 del 21-02-2023 - Suppl. Ordinario n. 7).



T.A.R. LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV - ORDINANZA DEL 03 GENNAIO 2023, N. 52

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (project financing).

Il soggetto che ha partecipato alla procedura di selezione del "promotore" e che ha impugnato la delibera di fattibilità di un project financing di iniziativa privata ex art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016 ha diritto di accedere ai documenti relativi alla 1^ fase della procedura già conclusa riguardanti, compresi gli elaborati tecnici presentati a corredo della proposta. La proposta/progetto del "promotore" ed i relativi elaborati sono accessibili, però, soltanto dal momento della pubblicazione del bando a seguito della approvazione definitiva del progetto da porre a base di gara.

T.A.R. LAZIO, ROMA - SENTENZA DEL 05 GENNAIO 2023, N. 207

Accesso civico generalizzato (soggetti attivi) - tutela extragiudiziale e giudiziale dell'accesso civico generalizzato.

Nonostante i chiarimenti di CdS a.p. n. 10/2020, ancora una sentenza favorevole alla c.d. "funzionalizzazione dell'accesso civico generalizzato": per il T.A.R., non può essere accolta l'istanza di accesso civico generalizzato presentata da un detenuto di una Casa circondariale volta ad ottenere copia degli atti di gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 all'interno dell'istituto sul presupposto di avere contratto la malattia, atteso che detta istanza sottende un interesse meramente personale ed egoistico incompatibile con le finalità di interesse generale tipiche di tale diritto . In mancanza di una norma che gli attribuisca espressamente un significato, il silenzio del RTPC sull'istanza di riesame costituisce un silenzio-inadempimento, avverso il quale il richiedente può proporre ricorso ex art. 117 c.p.a.

CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SICILIA - SENTENZA DEL 09 GENNAIO 2023, N. 23

Soggetti attivi (l. 241/90) - accesso endoprocedimentale.

L'istanza di accesso agli atti della procedura contrattuale presentata da colui che ha partecipato alla gara non soggiace all'applicazione dell'art. 10 L. 241/90, in quanto l'art. 53 D.Lgs. 50/2016 (che costituisce disciplina speciale) non richiama tale norma, bensì gli artt. 22 e ss. L. 241/90, per quanto non derogati dalla stessa norma speciale.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII - SENTENZA DEL 9 GENNAIO 2023, N. 246

Prova selettiva per l'ammissione ai corsi di specializzazione - prova di resistenza - erroneità quesito.

Laddove, in tesi, si accogliesse il motivo che censura l'ambiguità del quesito, ciò implicherebbe la necessità di assegnare a tutti i candidati che hanno errato nella risposta al quesito, così come pure a tutti coloro che non hanno dato risposta allo stesso, lo 0,5 di punteggio in più con conseguente necessità di ricalcolare tutta la graduatoria della selezione, senza che la parte abbia dato dimostrazione della cd. "prova di resistenza", ossia che otterrebbe una posizione utile ai fini della futura partecipazione al corso di specializzazione. Oltretutto è altamente probabile che egli non raggiungerebbe detta soglia, considerato che il confine del punteggio utile sa-



rebbe irrimediabilmente "traslato" su di un valore più alto, non più identificabile al vecchio livello di 22,5 ma verosimilmente, per questioni logico-matematiche, su di una soglia più elevata. L'eventuale pronuncia di accoglimento da parte di questo giudice di appello, invero, porterebbe seco l'annullamento del questionario in parte quaproducendo la sua efficacia nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato alla procedura selettiva, la diversa (e restrittiva) interpretazione risolvendosi altrimenti in un'iniqua alterazione della par condicio fra i concorrenti.

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. VII - ORDINANZA DEL 10 GENNAIO 2023, N. 203

Soggetti passivi (l. 241/90) - soggetti privati.

L'attività di certificazione di qualità aziendale svolta dagli organismi appositamente autorizzati a favore delle imprese partecipanti alle pubbliche gare costituisce "attività di pubblico interesse", in relazione alla quale si applica la disciplina dell'accesso documentale ex L. 241/90.

T.A.R. MARCHE, ANCONA, SEZ. I - SENTENZA DEL 10 GENNAIO 2023, N. 9

Procedimento (l. 241/90) - fase di iniziativa - soggetto a cui va rivolta l'istanza di accesso.

Se l'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 stabilisce che "La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato", il medesimo principio vale a fortiori nell'ambito di rapporti all'interno della stessa Amministrazione (fattispecie relativa ad un'istanza presentata ad un'Area Vasta dell'ASUR Marche che ha illegittimamente denegato l'accesso a documenti che erano stati predisposti da altra struttura amministrativa della medesima ASUR).

T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. II - SENTENZA DEL 12 GENNAIO 2023, N. 538

Soggetti attivi (l. 241/90) - legittimazione del denunciato.

II T.A.R. aderisce all'indirizzo per il quale chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d'iniziativa e di preiniziativa, quali le denunce e gli esposti, non offrendo l'ordinamento tutela alla segretezza delle denunce.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII - SENTENZA DEL 10 GENNAIO 2023, N. 318

Corso di laurea a numero programmato - Iscrizione ad anni successivo al primo.

Il numero di posti messi annualmente a concorso per l'immatricolazione al primo anno dopo il superamento di apposito test d'ingresso è cosa diversa dal numero di posti che si rendono annualmente disponibili per l'iscrizione ad anni successivi, in forza di trasferimenti da altre facoltà o da altre sedi. I due contingenti di posti non sono in alcun modo correlati fra loro, dal momento che il primo è il frutto di un complesso procedimento di incrocio tra offerta formativa e fabbisogno formativo stimato sia su base nazionale sia su base regionale, il secondo è la risultante di un mero



calcolo algebrico, ossia del conteggio dei posti che si liberano in conseguenza della scelta, di studenti già iscritti, di abbandonare gli studi o di cambiare sede o corso di studi. Nella determinazione dei posti disponibili per iscrizioni ad anni successivi, l'Amministrazione non esercita alcun potere discrezionale, dovendosi limitare, di anno in anno, alla mera ricognizione dei posti che si sono liberati e, se ve ne sono stati, alla pubblicazione di un avviso o di un bando a cui possono partecipare studenti provenienti da altri corsi o da altri Atenei che intendano trasferirsi, iscrivendosi ad anni successivi al primo, nel rispetto di ulteriori requisiti.

CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA DEL 12 GENNAIO 2023, N. 12

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario – Motivazione.

Dalla Commissione di una procedura selettiva per la nomina a professore ordinario non può pretendersi "una motivazione analitica (articolo per articolo, titolo per titolo), ma una motivazione, anche sintetica e riassuntiva, sulla complessiva produzione scientifica del candidato a cui la Commissione addiviene all'esito dell'esame analitico della documentazione curriculare (TAR Lazio, III, 27.10.2017, n. 10770)". La motivazione può anche essere sintetica e riassumere un giudizio rivolto all'intera produzione scientifica presentata, senza che sia necessario un giudizio "titolo per titolo" (TAR Lazio, III,15.11.2018, n. 11051).

T.A.R. PIEMONTE, TORINO, SEZ. II - SENTENZA DEL 13 GENNAIO 2023, N. 42

Accesso civico generalizzato (procedimento - fase di iniziativa) - tutela giudiziale davanti al g.a.

A seguito del diniego di un'istanza di accesso documentale ex L. 241/90, l'interessato può sempre presentare un'istanza di accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 33/2013, trattandosi di due istituti distinti ed autonomi che operano sulla base di norme e presupposti differenti; ne consegue, tra l'altro che che il passaggio in giudicato della sentenza che respinge il ricorso avverso un provvedimento di diniego di un'istanza di accesso documentale ex L. 241/90 non preclude la presentazione successiva di un'istanza di accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto i medesimi documenti, sulla quale la P.A. ha l'obbligo di pronunciarsi. Avverso il silenzio sull'istanza di accesso civico l'interessato (istante) può proporre ricorso con il rito avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 Codice Processo Amministrativo.

<u>CORTE DEI CONTI, SEZIONE I CENTRALE D'APPELLO – SENTENZA DEL 13</u> GENNAIO 2023, N. 9

Responsabilità amministrativa: i costi sostenuti dall'Amministrazione per lo svolgimento di verifiche e controlli straordinari finalizzati all'accertamento dell'illecito erariale costituiscono "danno da disservizio".

In tema di responsabilità amministrativa, il "danno da disservizio" costituisce figura di sintesi di una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità, oltreché sulla materiale esecuzione, del servizio. Vi rientrano: il danno da mancata resa del servizio; il danno da disservizio in senso stretto, che si verifica quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali; il danno da riduzione



di efficienza; il danno derivante dagli ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità, del servizio o della funzione, ad esempio quelli legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all'accertamento dell'illecito erariale. V. anche Corte dei conti, s.g. Emilia-Romagna, sent. n. 142/2022, e s.g. Marche, sent. n. 11/2018.

T.A.R. VENETO, SEZIONE I – SENTENZA DEL 17 GENNAIO 2023, N. 70

Società in house: sull'assunzione di personale decide il giudice ordinario.

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti le selezioni per l'assunzione di personale indette da una società pubblica costituita secondo il modello dell'in house providing. V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., sent. n. 7759/2017; CdS, sez. IV, sent. n. 4551/2017; TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 101/2018; TAR Sicilia, sez. III, sent. n. 2690/2021.

T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. QUINTA-BIS - SENTENZA DEL 13 GENNAIO 2023, N. 630

Qualificazione dell'istanza di accesso (istanza a contenuto plurimo) - accesso civico (soggetti passivi - ordini professionali).

l'istanza di accesso, oltre ad essere sorretta da una posizione giuridica differenziata ai sensi dell'art. 22 L. 241/90, è formulata anche in funzione del perseguimento delle finalità indicate dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013, essa va considerata e valutata anche quale accesso civico generalizzato. Va accolta l'istanza di accesso civico generalizzato ai documenti relativi alla instaurazione del rapporto di lavoro di alcuni soggetti con il Consiglio Nazionale del Notariato.

T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE II - SENTENZA DEL 18 GENNAIO 2023, N. 14

Appalti pubblici: l'impresa che non ha pagato il contributo ANAC va esclusa dalla gara, se ciò è previsto nella lex specialis.

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'operatore economico che non abbia tempestivamente effettuato il pagamento del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dev'essere escluso dalla gara, ove ciò sia previsto nella lex specialis. V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sent. n. 2386/2018; TAR Abruzzo, sent. n. 100/2020; TAR Calabria, Reggio Calabria, sentt. nn. 573/2021 e 543/2020; TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 11031/2017; TAR Puglia, sez. II, sent. n. 730/2022.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII – SENTENZA DEL 18 GENNAIO, N. 615

Procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore ordinario - art. 24, comma 6 legge n. 240/2010 - Commissione giudicatrice – Sorteggio.

L'appellante si sofferma lungamente sulle modalità con le quali sono stati sorteggiati una prima volta, e successivamente risorteggiati, i componenti della commissione, senza tuttavia allegare quale sarebbe, in concreto, il pregiudizio che gliene sarebbe derivato e senza rappresentare profili di ipotetica opacità dei sorteggi o di possibile idoneità delle modalità seguite a sfavorirlo ovvero a favorire la controinteressata.A



parere del Collegio, che condivide le argomentazioni del TAR, l'operato dell'Ateneo si è uniformato ai principi della massima trasparenza e imparzialità tramite l'ampio ricorso allo strumento del sorteggio [...].

Il reiterato sorteggio effettuato dall'Ateneo, infatti, era, da un lato funzionale ad offrire all'ufficio concorsi una rosa di candidabili integra, dalla quale procedere all'ulteriore estrazione a sorte dei membri della commissione e, dall'altro, a scongiurare qualsiasi possibile strumentale defezione funzionale a "indirizzare" la composizione dell'organo di valutazione.

Osserva il Collegio che un simile modus operandi è del tutto privo di opacità ed è idoneo sia a scongiurare il rischio di una artificiosa selezione sia a fugare il dubbio di possibili favoritismi.

Nel caso di specie è stato effettuato, e correttamente ripetuto, un sorteggio fra "liste" di soggetti in possesso dei requisiti proprio per evitare che i nominativi, dietro la mera apparenza di un sorteggio, finissero, attraverso rinunce (in ipotesi "strumentali"), con l'essere di fatto scelti fra commissari "graditi" al Dipartimento "chiamante" (cfr. Cons. stato, Sez. VII, 21 ottobre 2022, n. 8980).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII - SENTENZA DEL 18 GENNAIO 2023, N. 629

Procedimento disciplinare - Collegio di disciplina - Violazione dei doveri d'ufficio - ricercatore universitario.

In relazione ad una sanzione disciplinare inflitta dal Rettore sulla base di un parere da parte del Collegio di disciplina, il Collegio ha ritenuto che gli elementi posti alla base del provvedimento disciplinare impugnato concernono il fatto (sostanzialmente non controverso) che l'odierno appellato non ha svolto per un arco temporale di quasi dieci anni attività didattica di tipo frontale né attività didattica integrativa, in contrasto con quanto espressamente previsto dal Regolamento di Ateneo.

Se dunque il mancato espletamento dei corsi di insegnamento non può essere imputato al dott. -OMISSIS-, essendo da attribuire alla mancanza di studenti, il mancato svolgimento di esercitazioni o di altra attività didattica integrativa comporta una sicura violazione dei doveri d'istituto, codificati dal Regolamento dell'Ateneo e giustifica l'irrogazione della sanzione disciplinare contestata, in quanto il ricercatore ha percepito la retribuzione connessa al suo status di ricercatore, senza svolgere in realtà per un arco di tempo considerevole alcuna attività didattica (né di tipo frontale, né di natura integrativa).

Oltre a ciò, la sentenza di primo grado appellata non prende posizione sull'altro addebito, pure posto alla base del provvedimento disciplinare impugnato, ossia la scarsa attività di ricerca svolta dal ricercatore nell'arco temporale di quasi dieci anni. L'obbligo dei ricercatori universitari di svolgere attività di ricerca trova il suo fondamento normativo nell'art. 32 del d.P.R. n. 382/1980 e nell'art. 6, comma 3, della I. n. 240/2010, sopra richiamati. L'attività di ricerca demandata ai ricercatori universitari assume una rilevanza giuridica fondamentale non solo, ai fini della loro valutazione personale, ma anche più in generale per il prestigio e l'autorevolezza dell'Ateneo di appartenenza. Orbene, risulta non controverso che l'appellato non ha effettuato alcuna pubblicazione nell'arco temporale compreso tra il -OMISSIS- e, solo con riferi-



mento-OMISSIS-ha comprovato la pubblicazione di due brevi monografie; appare quindi fondato il giudizio formulato dal Collegio di disciplina che ha ritenuto la produzione scientifica dell'appellato sintomatica di un'attività professionale discontinua.

C.G.A. REGIONE SICILIANA - SENTENZA DEL 23 GENNAIO 2023, N. 86

Processo amministrativo: l'omesso deposito di copia della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità dell'appello (anche nel PAT).

In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 94 c.p.a., l'omesso deposito, nel termine di trenta giorni dall'ultima notificazione del ricorso in appello, di una copia (non necessariamente autentica) della sentenza impugnata comporta - pure nell'ambito del processo amministrativo telematico (PAT) - l'inammissibilità del gravame (dichiara inammissibile l'appello avverso TAR Sicilia, sez. II, sent. n. 153/2022). V. anche CdS, sez. VI, sentt. nn. 10185 e 4520/2022.

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V – SENTENZA DEL 19 GENNAIO 2023, N. 652

Appalti pubblici: la causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. 50/2016 non si applica nelle gare suddivise in lotti, salvo che la lex specialis stabilisca altrimenti.

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), che prevede l'esclusione delle imprese fra le quali sussista una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o le cui offerte risultino imputabili a un unico centro decisionale, non si applica nel caso di gara suddivisa in lotti, salvo che la lex specialis abbia stabilito altrimenti in forza dell'art. 51, commi 2 e 3, d.lgs. cit. (riforma TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 44/2022).

T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III-BIS – SENTENZA DEL 23 GENNAIO 2023, N. 1115

Dottorato di ricerca - Non equiparazione del titolo di dottore di ricerca con quello di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

L'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria costituisce titolo autonomo e distinto rispetto al dottorato di ricerca, seguendo percorsi formativi differenti e intesi a raggiungere obiettivi diversi.

La peculiarità dell'abilitazione all'insegnamento pre-universitario è stata peraltro oggetto anche di una pronuncia della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 130 del 2019 – nell'evidenziare la differenza ontologica tra abilitazione e dottorato di ricerca – ha affermato che l'abilitazione consiste in "un'attività di formazione orientata alla funzione docente" che ha "come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti" ed esige "la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psicopedagogiche". Sul presupposto che l'abilitazione all'insegnamento sia da ritenersi ontologicamente distinta dal percorso di dottorato, la Corte costituzionale ha, con la richiamata pronuncia, ritenuto non irragionevole la norma di legge che per partecipare ad un concorso richieda il solo possesso dell'abilitazione richiamata. Dalla normativa rilevante in materia emerge difatti che i "percorsi" per l'abilitazione (sui quali si vedano: il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'intro-



duzione dei tirocini formativi attivi TFA; d. m. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") sono rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili. Viene infatti in risalto, per l'abilitazione all'insegnamento, una attività di formazione orientata alla "funzione docente" che, di per sé, si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico-pedagogiche. In tali termini, è facile concludere che tale requisito, in ragione della sua elevata specificità e dell'importanza che riveste, così come rimarcato dalla stessa Corte Costituzionale, non sia in alcun modo surrogabile e che, quindi, in mancanza di chiara ed espressa disposizione di legge di segno contrario, i percorsi e i titoli vantati dalla parte ricorrente non possano in alcun modo essere ad essi equiparati.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII – SENTENZA DEL 25 GENNAIO 2023, N. 870

Abilitazione scientifica nazionale - Originalità della produzione scientifica - Pubblicazioni in riviste di fascia A - Rapporto fra giudizi individuali e giudizio collegiale – Motivazione.

La circostanza che il ricorrente abbia superato tutti e tre i valori soglia previsti dalla normativa vigente non implica, poi, l'automatica valutazione positiva delle pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 120/2016. Il fatto che alcune pubblicazioni siano state pubblicate su riviste di fascia A non determina conseguenze automatiche sul piano della valutazione e, soprattutto, non esaurisce il margine di opinabilità della Commissione nel valutarne il contenuto in relazione al settore concorsuale di riferimento.

Il giudizio della Commissione rappresenta una sintesi coerente di quelli della maggioranza dei commissari, non essendo in alcun modo previsto che nel suddetto giudizio finale si debba dar conto con una specifica motivazione della posizione dei commissari che sono rimasti in minoranza, in quanto le ragioni addotte per negare l'abilitazione devono essere desunte dalle valutazioni individuali dei commissari che si sono espressi in tal senso. In sostanza, il fatto che due commissari su cinque avessero espresso un giudizio completamente positivo sul profilo scientifico del ricorrente, rientrando nella normale dialettica interna alla Commissione, non richiedeva una più estesa esposizione delle ragioni della valutazione conclusiva di segno negativo, raggiunta a maggioranza, essendo tale ultima ad assumere rilievo ai fini del giudizio finale e del conseguimento dell'abilitazione scientifica.

Non è imposto un onere di valutazione rafforzato alla luce del raggiungimento da parte del candidato dei valori soglia e del possesso dei tre titoli necessari, poiché la disciplina del D.M. n. 120 del 2016 stabilisce quale requisito indefettibile il soddisfacimento di tutte le condizioni indicate, cosicché il mancato raggiungimento anche di una soltanto determina l'impossibilità di attribuire l'abilitazione scientifica de qua.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII - SENTENZA DEL 25 GENNAIO 2023, N. 882

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario – Motivazione.



La Commissione non è tenuta a dar conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati, essendo la valutazione che è chiamata a compiere globale e non per singole voci. Sul punto, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa può aggiungersi che "la prescrizione della valutazione specifica dei titoli... deve essere rapportata alla finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell'insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione" (Cons. St., sez. VI, 4 marzo 2019 n. 1496).

https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/030

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA DEL 27 GENNAIO 2023, N. 8

Diritto civile: non sono fondate le questioni di costituzionalità dell'art. 2033 c.c., in tema di ripetizione di somme indebitamente erogate da enti pubblici.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce e dalla Corte di cassazione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU - dell'art. 2033 c.c., in tema di ripetizione di somme indebitamente erogate da enti pubblici.

https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/012

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI – SENTENZA DEL 16 GENNAIO 2023, N. 479

Processo amministrativo: inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso un atto conseguente ad altro già impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il principio di alternatività fra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica [art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 («Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi»)] mira ad evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla medesima controversia: sicché trova applicazione non solo quando sia proposta la stessa domanda o sia impugnato lo stesso atto (vale a dire quando vi sia identità del bene della vita oggetto del rimedio giustiziale esperito), ma anche nel caso di due impugnative rivolte dal medesimo soggetto avverso punti diversi dello stesso atto, oppure avverso atti distinti ma legati tra loro da un nesso di presupposizione. In altri termini, detto principio opera ogniqualvolta le due impugnative siano sostanzialmente caratterizzate dall'identità del contendere e della relativa ratio (nella fattispecie, l'appellante aveva prima proposto ricorso straordinario contro l'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva, e poi ricorso giurisdizionale contro l'atto di acquisizione gratuita di tale opera) (conferma TAR Campania, Sa-



lerno, sez. II, sent. n. 846/2019). V. anche CdS, sez. III, sent. n. 112/2020, e TAR Emilia-Romagna, sez. II, sent. n. 734/2022.

CORTE DI GIUSTIZIA UE, QUINTA SEZIONE - SENTENZA DEL 19 GENNAIO 2023

Concorrenza: perché integrino un abuso di posizione dominante, le clausole di esclusiva contenute in contratti di distribuzione devono essere capaci di limitare la concorrenza.

L'art. 102 TFUE dev'essere interpretato nel senso che: 1) i comportamenti adottati da distributori facenti parte della rete di distribuzione dei prodotti o dei servizi di un produttore che gode di una posizione dominante possono essere imputati a quest'ultimo, qualora sia dimostrato che tali comportamenti non sono stati adottati in modo indipendente da detti distributori, ma fanno parte di una politica decisa unilateralmente da tale produttore e attuata tramite tali distributori; 2) in presenza di clausole di esclusiva contenute in contratti di distribuzione, un'autorità garante della concorrenza è tenuta, per accertare un abuso di posizione dominante, a dimostrare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti e tenuto conto, segnatamente, delle analisi economiche eventualmente prodotte dall'impresa in posizione dominante riguardo all'inidoneità dei comportamenti in questione ad escludere dal mercato i concorrenti efficienti tanto quanto essa stessa, che tali clausole siano capaci di limitare la concorrenza. Il ricorso al criterio detto «del concorrente altrettanto efficiente» ha carattere facoltativo. Tuttavia, se i risultati di un siffatto criterio sono prodotti dall'impresa interessata nel corso del procedimento amministrativo, l'autorità garante della concorrenza è tenuta a esaminarne il valore probatorio (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).

T.A.R. LAZIO, ROMA - SENTENZA DEL 1° FEBBRAIO 2023, N. 1779

Accesso civico generalizzato (limitazioni).

II T.A.R. conferma l'indirizzo secondo il quale l'art. 5-bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013 che stabilisce le "limitazioni assolute" dell'accesso civico generalizzato, nel rinviare all'art. 24, comma 1, L. 241/90, rinvia implicitamente anche all'art. 24, comma 2, e quindi anche alle limitazioni stabilite dalle singole P.A. in via regolamentare in relazione agli interessi pubblici o privati già riconosciuti dalla Legge (nel caso di specie il T.A.R. ha ritenuto legittimo il diniego dell'istanza presentata da un giornalista per l'accesso civico generalizzato all'"accordo di collaborazione" siglato tra l'Agenzia Industrie Difesa (Agenzia di diritto pubblico in house del Ministero della Difesa) e la Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno riguardante l'attività di presidio delle frontiere da parte della Libia e l'attività di soccorso dei migranti in mare, motivata con la limitazione assoluta ex art. 5bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013 in relazione all'art. 2, comma 1, lett. d) D.M. 16.03.2022, che prevede che "1. Ai sensi dell' articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell' articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso: ... d) i documenti relativi agli accordi intergovernativi di cooperazione e alle intese tecniche stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, di approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di



polizia, nonché quelli relativi ad intese tecnico-operative per la cooperazione internazionale di polizia inclusa la gestione delle frontiere e dell'immigrazione".

T.A.R. VENETO, VENEZIA - SENTENZA DEL 6 FEBBRAIO 2023, N. 166

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (titolarità attiva) - accesso civico generalizzato (limitazioni relative).

L'impresa che, pur essendo stata invitata a presentare un'offerta nell'ambito di una procedura negoziata, non lo ha fatto e neppure ha impugnato gli atti della procedura, se ha diritto di accedere ex art. 24, comma 7, L. 241/90 agli atti in base ai quali il contratto è stato affidato alla concorrente, non può accedere al contenuto riservato dell'offerta tecnica dell'affidatario, qualora si limiti a generiche affermazioni circa la sussistenza di esigenze difensive volte ad ottenere la riedizione della procedura, senza neppure indicare i rimedi che intende attuare [vedi Scheda Titolarità attiva di chi non ha partecipato alla procedura contrattuale].

<< L'art. 5 bis, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013, pone come limite all'esercizio dell'accesso civico, non la più pregnante tutela del segreto commerciale o industriale contemplata dall'art. 53, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016, ma in senso più ampio la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica", dizione che nella sua estensione può comprendere anche la tutela del know how aziendale .. >>.

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI - SENTENZA DEL 7 FEBBRAIO 2023, N. 876

Procedimento (L. 241/90) - Fase di iniziativa - Istanza generica.

L'istanza di accesso ai titoli edilizi non deve necessariamente contenere data e numero dell'atto o della pratica edilizia (che l'istante può anche ignorare), ma è sufficiente che precisi i dati dell'immobile (indirizzo o dati catastali), proprietario e tipo di atto richiesto.

T.A.R. SICILIA, CATANIA, SEZ. III, SENTENZA DEL 16 FEBBRAIO 2023, N. 474

Giustizia amministrativa – Termini processuali in materia amministrativa – Processo amministrativo telematico.

Il deposito degli atti processuali, con il processo amministrativo telematico (PAT), è possibile fino alle ore 24.00; ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12.00 (id est, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo. Il termine ultimo di deposito alle ore 12.00, quindi, permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante.

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI - SENTENZA DEL 10 FEBBRAIO 2023, N. 1469

Processo amministrativo: appello improcedibile se nelle more sopravviene un atto



che rende privo di qualunque utilità l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato.

In tema di processo amministrativo: 1) i provvedimenti intervenuti in corso di giudizio (a) comportano la cessazione della materia del contendere qualora, autonomamente assunti dall'Amministrazione, determinino la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere in via amministrativa il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo, mentre (b) determinano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse qualora ostino definitivamente alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tal caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio, per l'impossibilità del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente; 2) l'acquiescenza dell'Amministrazione soccombente non può desumersi ex se dall'esecuzione (doverosa) del dictum giudiziale, a meno che la stessa Amministrazione dichiari in modo espresso di accettare la decisione o comunque tale accettazione sia inequivocabilmente evincibile dal complessivo comportamento tenuto (dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, l'appello avverso TAR Sardegna, sez. II, sent. n. 219/2017).

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI - SENTENZA DEL 15 FEBBRAIO 2023, N. 1597

Concorrenza: la presunzione di vessatorietà delle clausole inserite in moduli o formulari contrattuali, prevista dall'art. 34, comma 5, d.lgs. 206/2005, non opera nei rapporti business to business.

In tema di concorrenza: 1) l'onere della prova del fatto costituente illecito anticoncorrenziale grava, secondo le regole generali, sull'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, in difetto di specifiche preclusioni di legge, può assolverlo anche per mezzo di presunzioni semplici, purché dotate dei crismi della gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.; 2) l'art. 34, comma 5, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 («Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»), giusta cui, «[n]el contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore», si applica soltanto nei rapporti fra professionisti e consumatori (business to consumer), e non anche nei rapporti fra professionisti (business to business) (conferma TAR Lazio, sez. I, sent. n. 4014/2021).

T.A.R. PUGLIA, SEZIONE II - SENTENZA DEL 17 FEBBRAIO 2023, N. 331

Appalti pubblici: la mancanza della firma digitale nell'offerta economica può essere sanata mediante soccorso istruttorio.

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) nelle selezioni telematiche, la mancata apposizione della firma digitale all'offerta economica può essere sanata mediante soccorso istruttorio; 2) ai fini del soccorso istruttorio, l'art. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), prevede solo l'assegnazione di un termine massimo (dieci giorni), onde rientra nella discrezionali-



tà della stazione appaltante la concessione di un termine inferiore, purché ragionevole.

CONS. STATO, SEZ. III - SENTENZE DEL 22 FEBBRAIO 2023, NN. 1790 E 1791

Giurisdizione amministrativa – Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Aggiudicazione – Verifica della permanenza dei requisiti di affidabilità.

La stazione appaltante ha il dovere di verificare la permanenza dei requisiti, in presenza di fatti sopravvenuti, astrattamente idonei ad incidere sull'affidabilità dell'operatore economico che è risultato aggiudicatario.

La verifica de qua, eseguita d'ufficio o su sollecitazione di un altro operatore economico interessato ad un ipotetico scorrimento, è espressione dell'esercizio di un potere amministrativo, che si innesta in connessione con la procedura di affidamento.

Questo comporta la riconducibilità della controversia alla giurisdizione esclusiva, atteso che le controversie relative alla fase successiva all'aggiudicazione, ma precedenti alla stipulazione del contratto, esulano dalla giurisdizione del giudice ordinario, al quale sono devolute le controversie relative all'esecuzione del rapporto.

(La controversia afferisce ad un'attività di verifica sfociata nell'adozione di un provvedimento di archiviazione, che si colloca, dal punto di vista temporale, tra l'aggiudicazione e la stipula della convenzione, con la conseguenza per cui l'esercizio del potere speso dalla stazione appaltante rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA DEL 23 FEBBRAIO 2023, N. 26

Pubblico impiego: è incostituzionale la normativa della Regione Calabria, la quale prevede che gli incarichi di direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende del SSR sono risolti di diritto alla cessazione del direttore generale.

È incostituzionale - per violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost. - la normativa della Regione Calabria (l. 11/2004) la quale prevede che gli incarichi di direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario regionale (SSR) sono risolti di diritto in caso di cessazione del direttore generale.

T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. IV - SENTENZA DEL 21 FEBBRAIO 2023, N. 2950

Abilitazione scientifica nazionale - Composizione della Commissione - Illegittimità della nomina di un commissario.

É illegittimo il giudizio di abilitazione scientifica nazionale espresso da una Commissione illegittimamente costituita, laddove, in particolare, la nomina di uno dei componenti è avvenuta senza che l'Università di appartenenza avesse adottato il regolamento interno di Ateneo relativo alla valutazione dei candidati professori. La valutazione compiuta da tale commissario, infatti, in tal caso, non rispetta l'art. 6, commi7 e 8 della legge n. 240/2010, determinando l'annullamento di tutti gli atti della procedura abilitativa.

T.A.R. CALABRIA, SEZIONE II - SENTENZA DEL 23 FEBBRAIO 2023, N. 279

Appalti pubblici: l'impresa che non ha partecipato alla gara può contestare la scelta



della P.A. di affidare all'aggiudicataria un servizio sostanzialmente diverso da quello che costituiva oggetto della selezione.

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'operatore economico che non ha partecipato a una gara afferente al proprio settore è legittimato a impugnare gli atti con i quali l'Amministrazione abbia commesso all'aggiudicataria un servizio sostanzialmente diverso da quello che costituiva oggetto del confronto competitivo.



DOTTRINA

- A. MARRA, Attività libero-professionale dei professori a tempo pieno (Nota a: Corte dei conti, sez. giurisdizionale Lombardia, 11 aprile 2022, n. 100/2022), in Giornale di diritto amministrativo, n. 6/2022, pp. 816-823
- F. BARICALLA, Professori universitari e scelta del regime di impegno: un diritto soggettivo (Nota a: T.A.R. Brescia, Sez. I, 25 gennaio 2022, n. 66), in Giurisprudenza italiana giugno 2022, pp. 1465-1469
- G.TARLI BARBIERI, Le fonti dell'autonomia universitaria, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2022, pp. 157-198
- A.M. SANDULLI, L'attività normativa della pubblica amministrazione, Articolo-Saggio, 2023, in sito Giustizia amministrativa.it
- L. CARBONE, L'algoritmo e il suo giudice, Articolo-Saggio, 2023, in sito Giustizia amministrativa.it
- C. ANASTASI, Servizi di ingegneria e di architettura, Articolo-Saggio, 2023, in sito Giustizia amministrativa.it
- F. PATRONI GRIFFI, Il contrasto alla corruzione a dieci anni dalla legge 190/2012, Articolo-Saggio, 2023, in sito Giustizia amministrativa.it
- G.P. DOLSO, I poteri istruttori della Corte costituzionale, Articolo-Saggio, 2023, in rivista Federalismi.it n. 1 dell'11/01/2023
- P. MASALA, Strasburgo vista da Roma: il valore della giurisprudenza della Corte EDU nell'ordinamento italiano, Articolo-Saggio, 2023, in rivista Federalismi.it n. 1 dell'11/01/2023
- P. LOMBARDI, Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà, Articolo-Saggio, 2023, in rivista Federalismi.it n. 1 dell'11/01/2023
- M. LADU, Oltre l'intangibilità dei principi fondamentali: la revisione "silenziosa" dell'art. 9 Cost., Articolo-Saggio, 2023, in rivista Federalismi.it n. 1 dell'11/01/2023
- G. DI COSIMO, G. MENEGU, "Semaforo rosso" per le autonomie sul green pass. Brevi note a Corte costituzionale, sentenza n. 164 del 2022, Articolo-Saggio, 2023, in Osservatorioaic.it, Fasc. 1/2023, 3 gennaio 2023
- G. PETRILLO, Sulla misura dell'applicazione del sequestro preventivo nei reati tributari in punto di onere motivazionale e "periculum in mora", Articolo-Saggio, 2023, in Rivista Dirittotributario.it
- V. MASTROIACOVO, Acta est fabula: la CGUE giudica manifestamente irricevibile la questione pregiudiziale dell'Art. 20 T.U. dell'imposta di registro, così come prospettata, Articolo-Saggio, 2023, in Rivista Dirittotributario.it

Università degli Studi di Palermo

Direzione Generale

Servizio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Normativa di Ateneo, Privacy e Servizio Ispettivo